

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3651

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati JANNELLI e CAPPUGI

Annunziata il 7 marzo 1958

Limiti di età per il collocamento a riposo dei Magistrati della Corte dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 maggio 1951, n. 392, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 14 giugno 1951, nel determinare il nuovo trattamento economico a favore della Magistratura ordinaria nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, attribuiva uguali emolumenti a tutti indistintamente i magistrati, in relazione alle funzioni dai medesimi esercitate e dall'anzianità di servizio da ciascuno posseduta.

Uguale criterio veniva seguito anche per quanto concerne l'estensione ai magistrati speciali del trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza (articoli 11 e 12 dell'anzidetta legge n. 392).

Da quanto sopra esposto si evince chiaramente che tanto la Magistratura ordinaria quanto quelle speciali sono state poste sullo stesso piano non solo economico ma anche giuridico.

Non vi è quindi alcun dubbio che anche per quanto concerne il collocamento a riposo dei magistrati appartenenti alla Corte dei conti ed alle altre Magistrature speciali debbano applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1946, n. 136) che stabilisce testualmente: «Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età».

Non si comprende quindi come possa giuridicamente sostenersi che le recenti disposizioni sul collocamento a riposo dei dipen-

denti civili dello Stato, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 21 febbraio 1958) possano comunque riguardare gli appartenenti alle Magistrature speciali.

Ma anche se si volesse scorgere un qualche riferimento tra le disposizioni contenute in detta legge e quelle riguardanti il personale della Magistratura, ciò dovrebbe intendersi nel senso che anche la legge 15 febbraio 1958, n. 46, fa salvi i diritti dei magistrati ad essere collocati a riposo all'età di 70 anni compiuti, in quanto l'articolo 1 della precitata legge n. 46, al comma 4°), stabilisce testualmente che nulla è innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie.

Né può obiettarsi che il disposto di cui al detto comma voglia riferirsi ai limiti di età stabiliti per il collocamento a riposo dei soli consiglieri e qualifiche superiori di cui è cenno nell'articolo 9 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti (approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214) in quanto tali disposizioni debbono ritenersi caducate per le sopravvenute disposizioni in base alle quali le Magistrature speciali sono del tutto equiparate a quella ordinaria.

Il volere opinare in maniera diversa da quanto sopra esposto sostenendo che per i referendari della Corte dei conti valgano, per il loro collocamento a riposo, le comuni norme relative agli altri impiegati civili dello Stato,

significherebbe un voler degradare la Magistratura della Corte dei conti i cui referendari e vice referendari sarebbero posti in condizioni di inferiorità nei confronti dei cancellieri giudiziari che per le vigenti norme sono collocati a riposo all'età di 70 anni.

Peraltro, ad evitare dubbie interpretazioni o perplessità che certamente sarebbero nocive,

è conveniente sancire tale corretta interpretazione delle norme vigenti con una espressa disposizione di legge. Ciò, non meno che per imprescindibili motivi di certezza amministrativa, per la dignità stessa dell'alto Consesso cui ci si riferisce. Determinare tale inconfondibile certezza è il fine della proposta di legge che vi sottoponiamo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I magistrati della Corte dei conti sono tutti collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

ART. 2.

La presente legge ha effetto a partire dal 1° gennaio 1958.